

Newsletter n. 2 del 12 Gennaio 2019

1. IMPRESE SOCIALI - Adeguamento degli statuti entro il 20 gennaio 2019

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018, il **Decreto Legislativo 20 luglio 2018, n. 95**, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106"*.

Il decreto, emanato in attuazione della legge di riforma del Terzo settore dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale (legge 6 giugno 2016, n. 106), introduce **disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112**, relativo alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

L'articolo 6, lett. a), del D.Lgs. n. 95/2018, con una modifica al comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/2017, ha disposto un **ampliamento, da 12 a 18 mesi**, del termine entro il quale le imprese sociali già costituite dovranno adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Pertanto, **il termine per l'adeguamento** - originariamente fissato al 20 luglio 2018 - **viene di fatto posticipato al 20 gennaio 2019** (art. 6).

Lo stesso comma 3 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 112/2017, come integrato dall'art. 6, lett. b) del D.Lgs. n. 95/2018, prevede, peraltro, una **semplificazione per procedere agli adeguamenti**, in deroga alle regole dettate per le modificazioni degli atti costitutivi e degli statuti: le imprese sociali già esistenti, potranno, infatti, modificare i propri statuti **"con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria"**, anziché dell'assemblea straordinaria, *«al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria»*.

Per le imprese sociali che siano tenute a conformare le proprie regole organizzative alle nuove disposizioni inderogabili ovvero ad adottare clausole volte a derogare a nuove disposizioni di carattere suppletivo, pur essendo previste delle maggioranze "semplificate" volte ad agevolare gli adeguamenti (necessari o facoltativi), **sarà comunque richiesto l'intervento del notaio** per il controllo sulla legittimità delle modifiche, stante anche la previsione dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. 112/2017, che richiede la forma pubblica sia per la costituzione che per le modifiche degli atti costitutivi dell'impresa sociale.

Gli statuti aggiornati dovranno essere successivamente **depositati per l'iscrizione presso il competente Registro delle imprese**, seguendo le modalità dettate dal decreto interministeriale del 16 marzo 2018.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento dell'impresa sociale clicca qui.](#)

2. IMPRESE E COOPERATIVE SOCIALI - Deposito bilanci e adeguamento degli statuti - Chiarimenti dal Ministero dello sviluppo economico

Il Ministero dello sviluppo economico, con la **Circolare n. 3711/C del 2 gennaio 2019**, risponde, in particolare, a quesiti e problematiche sorti a seguito dell'emanazione del D. Lgs. n. 112/2017, che ha dettato una revisione della disciplina in materia di impresa sociale, soprattutto in relazione alle **modalità**

di svolgimento di alcuni adempimenti pubblicitari che la legge pone a carico delle imprese e cooperative sociali, quali: il deposito del bilancio di esercizio e del bilancio sociale e l'adeguamento degli statuti.

La circolare, nel dettaglio, **affronta le seguenti quattro problematiche:**

1) l'interpretazione dell'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 16 marzo 2018, dove vengono indicati gli atti e documenti da depositare per l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese. La problematica riguarda, in particolare, il fatto **se il bilancio di esercizio e il bilancio sociale debbano o meno essere presentati anche in fase di costituzione.**

Il Ministero ricorda che a tale quesito ha già risposto con la **Nota del 4 settembre 2017, Prot. 0356521**, nella quale ribadiva il principio generale che gli atti che si manifestano nella vita della società vanno iscritti o depositati entro 30 giorni dal loro verificarsi.

2) La determinazione del momento da cui decorre l'obbligo, per le cooperative sociali iscritte nella sezione speciale imprese sociali del Registro delle imprese, del deposito del bilancio sociale presso il Registro medesimo;

Per le **cooperative sociali e relativi consorzi**, di cui alla L. n. 381 del 1991, oggetto delle procedure di iscrizione d'ufficio di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 112/2017, è prevista:

a) la sottrazione all'obbligo di deposito del bilancio sociale, fino alla data da indicarsi nel decreto di cui all'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017, che dovrà stabilire le linee-guida secondo cui redigere il bilancio sociale;

*b) la possibilità, fino alla data indicata nel punto precedente, di **procedere comunque facoltativamente al deposito del bilancio sociale, predisposto in conformità alle precedenti linee guida;***

c) la sottoposizione all'obbligo di deposito del bilancio sociale, per le cooperative sociali "iscritte d'ufficio", nel caso in cui già fossero assoggettate a tale adempimento sulla scorta di eventuali disposizioni regionali in proposito.

3) La modalità di adeguamento degli statuti delle imprese sociali esistenti alla data di entrata in vigore del ridetto D.Lgs. n. 112/2017 (2° luglio 2017). La problematica riguarda, in particolare, il fatto **se debba o meno essere, in questo caso, richiesto l'intervento del notaio.**

Secondo il Ministero non è sostenibile che le modifiche statutarie in parola possano essere approvate, in un'ottica di semplificazione, senza l'intervento del notaio.

Posizione questa che sarebbe in contrasto sia con l'art. 5, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 112/2017, che prevede l'intervento del notaio sia nella fase costitutiva che in quella delle successive modifiche, sia, più in generale, con i principi, in materia, del diritto unionale, quali desumibili dall'art. 10 della direttiva 1132/2017 del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario.

4) L'eventuale assoggettamento delle cooperative sociali e loro consorzi agli obblighi di adeguamento di cui all'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017.

Secondo il Ministero, considerato che le cooperative sociali e i relativi consorzi sono iscritti di diritto nella sezione speciale del Registro delle imprese relativa alle imprese sociali, si deve ritenere che **nessun obbligo di adeguamento sia posto a carico dei soggetti in questione.**

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della nuova circolare e del suo allegato clicca qui.](#)

3. DIRITTO ANNUALE DOVUTO ALLA CAMERA DI COMMERCIO - Invariati gli importi anche per l'anno 2019 - Nota del Ministero dello Sviluppo Economico

Anche per il 2019, gli importi del diritto annuale, ai sensi del D.M. 22 maggio 2017, restano invariati rispetto a quelli stabiliti per le annualità 2017 e 2018.

Lo ha confermato anche il Ministero dello sviluppo economico con la **Nota del 21 dicembre 2018, Prot. 0432856.**

In particolare, il Ministero ricorda che, secondo quanto disposto dall'art. 1 del citato **decreto 22 maggio 2017** (recante "**Incremento delle misure del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019**"), e del successivo **decreto del 2 marzo 2018**, il Ministero dello sviluppo economico ha autorizzato **per gli anni 2017, 2018 e 2019 l'incremento della misura del diritto annuale fino ad un massimo del 20 per cento.**

L'elenco delle Camere di Commercio autorizzate è riportato in calce a ciascuno dei due decreti.

Queste Camere di Commercio – ricorda il Ministero - hanno l'obbligo di inviare, tramite Unioncamere ed **entro il 31 gennaio 2019, un rapporto dettagliato sui risultati dei singoli progetti approvati.**

Per quanto riguarda il "**Fondo di perequazione**", sono confermate, anche per l'anno 2019, le aliquote di prelievo del diritto annuale a carico di ciascuna Camera di Commercio:

- 3,9% sulle entrate da diritto annuale fino a euro 5.164.569,00;
- 5,5% sulle entrate da diritto annuale oltre euro 5.164.569,00 e fino a euro 10.329.138,00;
- 6,6% oltre euro 10.329.138,00.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento del diritto annuale e per scaricare il testo della Nota ministeriale clicca qui.](#)

4. XBRL - Pubblicato l'avviso circa la disponibilità della nuova tassonomia XBRL denominata "PC 2018-11-04" - In vigore da marzo 2019

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019, il **Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico**, contenente l'avviso relativo alla **pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio** ai fini del deposito al Registro delle Imprese, previsto dall'articolo 5, comma 6, del D.P.C.M. 10 dicembre 2008.

Con tale avviso viene reso noto che, **dal 23 novembre 2018**, sul sito istituzionale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), è disponibile la nuova versione delle tassonomie dei documenti che compongono il bilancio delle società non-quotate, denominata **"PCI 2018-11-04"**.

La **nuova Tassonomia PCI 2018-11-04** si applicherà obbligatoriamente **a partire dal 1° marzo 2019** per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad **esercizi chiusi il 31 dicembre 2018 o in data successiva**.

E' tuttavia consentita la sua applicazione anticipata, ossia a qualsiasi bilancio redatto secondo le citate disposizioni con inizio dell'esercizio in data 1° gennaio 2016 o successiva.

La **previgente Tassonomia Principi Contabili Italiani 2017-07-06** potrà essere utilizzata dopo il 28 febbraio 2019, ma non oltre il 31 dicembre 2019, solo per i conti annuali e consolidati redatti secondo le regole civilistiche post D.Lgs. n. 139/2015 riferiti ad esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2018.

Posto che le due citate Tassonomie: **PCI 2017-07-06** e **PCI 2018-11-04** si riferiscono a regole contabili post D.Lgs. n. 139/2015, la codifica di bilanci d'esercizio e consolidati relativi a periodi amministrativi iniziati prima del 1° gennaio 2016 avverrà solo con la Tassonomia PCI 2015-12-14.

Si ricorda che tutte le tassonomie diverse da quelle sopra indicate sono dismesse e, quindi, non utilizzabili per depositare i bilanci.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del Comunicato del Ministero dello Sviluppo Economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale e scaricare la tassonomia versione 2018-11-04 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dell'Associazione XBRL Italia clicca qui.](#)

5. RIESAME DEI PROVVEDIMENTI CAMERALI IN MATERIA DI AUSILIARI DEL COMMERCIO - Pubblicata la seconda release 2018 del Massimario

E' stato pubblicato nel sito del Ministero dello Sviluppo Economico (Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XXI – Registro delle imprese) il **Massimario delle decisioni assunte in sede di riesame e dei ricorsi straordinari in materia di agenti in affari in mediazione, di agenti e rappresentanti di commercio e di periti ed esperti**.

In data **3 gennaio 2019** è stata diffusa, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, la **seconda release del Massimario 2018**, aggiornata al 31 dicembre 2018.

LINK:

[Per scaricare il testo del Massimario dei ricorsi gerarchici 2018/2 clicca qui.](#)

6. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 sulla Gazzetta Ufficiale - In vigore dal 1° gennaio 2019

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2017 (Supplemento Ordinario n. 62), la **legge 30 dicembre 2018, n. 145**, recante **"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021"**. (Legge di Bilancio 2019).

La legge di bilancio - **in vigore dal 1° gennaio 2019** - si compone di **19 articoli**. La prima sezione è contenuta interamente all'**articolo 1, composto di 1143 commi**. La seconda sezione, recante l'approvazione degli stati di previsione e la clausola di entrata in vigore, è contenuta agli articoli dal 2 al 19.

Proponiamo, di seguito, altri approfondimenti sulle **novità** introdotte.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

6.1. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - START-UP INNOVATIVE - Incremento delle agevolazioni fiscali per gli investitori per l'anno 2019

All'articolo 1, **comma 218**, si dispone che **per l'anno 2019**, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, **sono incrementate dal 30 al 40 per cento**.

Nei casi di **acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative** da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, le predette aliquote **sono incrementate, per l'anno 2019, dal 30 per cento al 50 per cento**, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.

Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 220), l'efficacia delle nuove aliquote è **subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea**.

Le agevolazioni a cui fa riferimento la norma sono quelle previste dall'art. 29 (commi 1, 4 e 7) del D.L. n. 179/2012 e sono **riconosciute ai soggetti passivi IRPEF**, di cui al Titolo I del TUIR (vale a dire persone fisiche, enti non commerciali, imprenditori individuali, soggetti che producono redditi in forma associata) ed **ai soggetti passivi IRES**, di cui al Titolo II dello stesso TUIR (ad esclusione delle start up innovative, degli incubatori certificati, degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) e delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative).

A seguito dell'intervento della legge n. 232 del 2016, art. 1, commi 66-69, (legge di Bilancio 2017), dal 1° gennaio 2017, la misura ordinaria delle agevolazioni era **pari al 30%**, autorizzata dalla Commissione europea (SA 47184 18 settembre 2017) fino al 31 dicembre 2025.

Con la legge di bilancio 2019 - anche se **solo per l'anno 2019 - investire nelle start up innovative** sarà particolarmente conveniente. Due sono in concreto le novità introdotte:

- 1) una rivolta ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES: la misura dell'agevolazione per le relative detrazioni passa **dal 30 al 40%**;
- 2) una rivolta esclusivamente ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative: per tali soggetti l'agevolazione è incrementata, per l'anno 2019, **dal 30% al 50%** nei casi di acquisizione dell'**intero capitale sociale** di start-up innovative, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento delle Start-up innovative clicca qui.](#)

6.2. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - EDIFICI STORICI - Rinvio al 31.12.2022 dell'applicazione delle disposizioni per l'adeguamento antincendio

All'articolo 1, **commi 566-568**, si dispone in merito all'**adeguamento antincendio degli edifici storici**, che dovrà comunque attuarsi **non oltre il 31 dicembre 2022**.

Uno o più successivi decreti dovranno fissare le modalità e i tempi dell'adeguamento dopo una opportuna **ricognizione** degli immobili esistenti.

Secondo quanto disposto dal **comma 566**, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio (1° gennaio 2019 – 2 marzo 2019) il Ministero per i beni e le attività culturali dovrà, infatti, provvedere a **"una ricognizione in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che siano soggetti al controllo di prevenzione degli incendi"**.

Tutti i ministeri che hanno in uso gli immobili specificati al comma 566 dovranno provvedere nei limiti delle risorse disponibili, alla **messa a norma delle eventuali criticità** rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite con le modalità e i tempi stabiliti con **uno o più decreti interministeriali** emanati dal Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'ultimazione della ricognizione (entro il 2 maggio 2019).

Gli stessi decreti dovranno, inoltre, prevedere **opportune misure di sicurezza equivalenti**, eseguibili in tutti gli immobili indicati al comma 566, ai fini dell'adeguamento alle norme di prevenzione degli incendi

ovvero alle eventuali prescrizioni impartite, da completare nel rispetto delle scadenze previste dal decreto o dai decreti e comunque **non oltre il 31 dicembre 2022** (comma 567).

Infine, al **comma 568** si dispone che per l'attuazione di quanto sopra previsto, si potrà provvedere **sulle risorse finanziarie disponibili** a legislazione vigente, anche in conto residui, comprese quelle rivenienti dalla riassegnazione dei fondi per l'attuazione del Programma operativo interregionale attrattori culturali, naturali e turismo - Fondo europeo di sviluppo regionale.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

6.3. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - Alcune disposizioni per l'ambiente

In diversi commi dell'articolo 1 si rinvencono alcune disposizioni che riguardano l'ambiente, in particolare: **l'inquinamento acustico, i pneumatici fuori uso e i siti contaminati**.

1) Per quanto riguarda **l'inquinamento acustico**, all'articolo 1, **comma 746**, con una modifica all'art. 6 del D.L. n. 208/2008, convertito dalla L. n. 13/2009, che dispone l'aggiunta del comma 1-bis, si stabilisce che ai fini dell'attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.

2) Per quanto riguarda la **gestione degli pneumatici fuori uso (PFU)**, *“Al fine di garantire misure idonee a superare la situazione di criticità ambientale e sanitaria creatasi con riferimento agli pneumatici fuori uso presenti nel territorio nazionale”*, all'**art. 1, con il comma 751**, che novella l'art. 228 del D.Lgs. n. 152/2006 con una modifica del comma 1 e con l'aggiunta del comma 3-bis, si stabilisce che, in relazione all'obbligo spettante ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, *“alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale”*, **«un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque»**.

A seguito di tale modifica, il successivo **comma 752** ha abrogato il comma 4, dell'articolo 9, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2011, n. 82.

Inoltre, secondo quanto disposto dal nuovo comma 3-bis, *“I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d'intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale”*.

3) Per quanto riguarda la **bonifica e la messa in sicurezza di siti contaminati**, all'articolo 1, **commi 800 e 801**, si dispone che il fondo per l'attuazione dei **necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati** (non più di siti di interesse nazionale), istituito con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) viene **incrementato di 20.227.042 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024**.

Dette somme sono finalizzate alla **realizzazione degli interventi ambientali individuati dal Comitato interministeriale** di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché **al finanziamento di un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica** ai sensi degli articoli 250 e 252, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei siti per i quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo, nonché, in ogni caso, per interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati. Con una modifica al comma 476, dell'articolo 1, della legge n. 208/2015, gli **«interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica»** riguarderanno i **«siti contaminati»** e non più i «siti di interesse nazionale».

Entro 120 giorni il Ministero Ambiente dovrà presentare un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (comma 800).

Inoltre, il Fondo viene **ulteriormente incrementato nell'anno 2019** con le risorse disponibili, iscritte nell'esercizio finanziario 2018 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 801).

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

LINK:

6.4. L. N. 145/2018 - La LEGGE DI BILANCIO 2019 - PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - Applicazione facoltativa per le società non quotate

Al **comma 1070** dell'articolo 1, con l'aggiunta dell'art. 2-bis al D.Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005 (recante "*Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali*"), si dispone che **per le società non quotate**, attualmente soggette all'obbligo di redazione del bilancio secondo gli IAS/IFRS in base all'art. 2 dello stesso decreto, **l'applicazione dei principi contabili internazionali diventa "facoltativa"**. Tali soggetti potranno, pertanto, tornare a redigere il bilancio in base ai principi contabili nazionali.

Si ricorda che l'art. 2 del D.Lgs. n. 38/2005 individua i soggetti cui si applicano i principi contabili internazionali, in ottemperanza alle disposizioni europee, le quali dispongono che le società quotate applichino i principi contabili internazionali.

Tali soggetti, i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato - secondo quanto stabilito dal successivo **comma 1071** - "**possono avvalersi della facoltà di applicazione dei principi contabili internazionali ai sensi dell'articolo 2-bis del medesimo decreto legislativo n. 38 del 2005, introdotto dal comma 1070 del presente articolo, a decorrere dall'esercizio precedente all'entrata in vigore della presente legge**".

Ricordiamo che con il **regolamento comunitario 1606/2002**, l'Unione Europea ha previsto **l'applicazione obbligatoria dei principi contabili internazionali IAS/IFRS per la redazione dei bilanci consolidati delle società quotate in uno dei mercati regolamentati europei a partire dal 2005**, concedendo altresì agli Stati membri di estendere l'applicazione di tali *standards* anche ad altre tipologie di imprese (art. 4).

Nel stesso regolamento è poi **previsto l'utilizzo facoltativo dei principi contabili internazionali per le società non quotate** ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 5).

Ad oggi in Italia l'applicazione dei principi IAS/IFRS **costituisce un obbligo solo per le società quotate e talune realtà del mondo finanziario**.

A fianco di queste entità, importanti ma quantitativamente minoritarie, esistono realtà di medie dimensioni che per diverse ragioni potrebbero essere interessate in modo volontario all'adozione dei principi contabili internazionali.

Il decreto legislativo 38/2005, a tal proposito ha individuato i soggetti interessati all'adozione dei principi contabili internazionali (articolo 2) e per ciascuno di questi, gli obblighi e le facoltà di redazione del bilancio consolidato (articolo 3) e del bilancio d'esercizio (articolo 4)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge di bilancio 2019 clicca qui.](#)

7. VIA e AIA - Istanze di rimborso esenti da imposta di bollo - Le precisazioni dell'Agenzia delle entrate

Le istanze di rimborso delle tariffe versate erroneamente per la richiesta di Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA) sono esenti dall'imposta di bollo.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 144 del 28 dicembre 2018**.

La richiesta di chiarimento inoltrata da un Ministero parte dalla considerazione che, essendo i versamenti di entrambe le tipologie di tariffe effettuati da soggetti che presentano istanze alla Pubblica Amministrazione per ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, sia esso di valutazione o autorizzazione, si chiede di conoscere se coloro che presentano richieste per ottenerne il rimborso per erroneo versamento, debbano assoggettarle all'imposta di bollo o possano ritenerle esenti ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della Tabella annessa al D.P.R. n. 642 del 1972, il quale prevede l'esenzione dall'imposta di bollo per le "*Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché documenti allegati alle istanze medesime*".

In linea generale - afferma l'Agenzia - le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l'atto di impulso di un procedimento amministrativo, secondo quanto stabilito dall'art. 3 della Tariffa allegata al citato D.P.R. n. 642/1972, sono soggette all'imposta di bollo nella misura di euro 16.00.

In deroga a tale previsione di carattere generale, nella Tabella allegata al citato decreto sono comunque disciplinate alcune ipotesi di atti e documenti esenti dall'imposta di bollo.

Nel caso in esame, per rispondere al quesito, è necessario procedere all'esame della **natura giuridica di entrambe le tariffe** in questione.

L'Agenzia delle entrate, facendo anche riferimento all'**ordinanza n. 8956 del 16 aprile 2007, pronunciata dalla Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili**, nella quale viene messo in evidenza che

la procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) è **finalizzata all'attuazione di un interesse pubblico** e che pertanto rimane di competenza del giudice tributario e non del giudice amministrativo, ha conseguentemente messo in evidenza la **natura tributaria della prestazione pecuniaria** dovuta dal soggetto richiedente. Le somme versate per le richieste di valutazione di impatto ambientale vengono infatti qualificate, dal D.M. 4 gennaio 2018, n. 1, come "**tariffe**".

Partendo dalla considerazione che la natura tributaria rivestita dalle tariffe applicabili alla richiesta della VIA, sia la stessa per le tariffe applicabili con riferimento all'AIA, l'Amministrazione finanziaria ha concluso che "**le istanze di rimborso delle tariffe erroneamente versate per le richieste di valutazione di impatto ambientale e le autorizzazioni integrate ambientali, poiché relative al pagamento di un tributo, sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi del citato articolo 5, quinto comma della tabella, allegato B, al DPR n. 642 del 1972**".

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a interpello n. 144/2018 clicca qui.](#)

8. FATTURAZIONE ELETTRONICA - Definite le nuove modalità di assolvimento dell'imposta di bollo - Richiesta una specifica annotazione sulle fatture assoggettate

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019, il **Decreto 28 dicembre 2018**, recante "*Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche*".

Il decreto - apportando una modifica che riguarda, in particolare, il comma 2, dell'art. 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 giugno 2014 (recante "*Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 82/2005*") - **ha ridefinito le modalità di attuazione degli obblighi fiscali concernenti l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche.**

I **punti essenziali del decreto** possono essere così sintetizzati:

1) Il pagamento dell'imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l'anno dovrà avvenire in un'unica soluzione entro **120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.**

2) Il pagamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare dovrà essere effettuato **entro il giorno 20 del primo mese successivo.**

3) Per consentire il pagamento, sarà l'Agenzia delle entrate a rendere noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdl), riportando tale informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo I.V.A. presente sul sito dell'Agenzia stessa.

4) Gli interessati potranno pagare l'imposta di bollo attraverso le seguenti tre modalità:

- mediante un **apposito servizio**, messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, presente nella predetta area riservata;

- con **addebito su conto corrente bancario o postale**, oppure

- utilizzando il **modello F24 predisposto dall'Agenzia delle entrate.**

5) Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo "devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta ai sensi del presente decreto".

Quanto all'efficacia delle nuove regole, si prevede che esse trovino applicazione **per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2019.**

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

9. REVISORI LEGALI - Pagamento del contributo annuale entro il 31 gennaio

Con un comunicato stampa del 7 gennaio 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze rende noto che il **31 gennaio 2019** scade il termine per il **versamento del contributo annuale** di iscrizione all'Albo dei **Revisori legali** per l'anno 2019.

Si ricorda che l'importo da pagare - determinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 dicembre 2016 - è pari ad **euro 26,85.**

Il versamento potrà essere effettuato utilizzando i servizi del **sistema PagoPA**, tramite gli strumenti di pagamento elettronico resi disponibili dalla piattaforma, direttamente dal sito web della revisione legale (Area riservata) o presso gli intermediari autorizzati.

Gli interessati riceveranno un **avviso di pagamento** presso la **casella PEC** personale risultante dal Registro dei revisori legali, ovvero a mezzo del servizio postale ordinario.

Ulteriori informazioni sulle modalità di pagamento possono essere reperite visitando la sezione “**Contributi Annuali**”. Inoltre, accedendo all'Area riservata è possibile, tra l'altro:

- consultare lo stato dei pagamenti pregressi;
- scaricare copia dell'avviso di pagamento;
- aggiornare i propri dati anagrafici e di contatto, incluso l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) che ciascun iscritto è tenuto a comunicare in attuazione dell'articolo 27, comma 2, del D.Lgs. n. 135/2016.

LINK:

[Per accedere al sito della Ragioneria Generale dello Stato – Sezione Revisione legale clicca qui.](#)

10. VOLONTARIA GIURISDIZIONE IN MATERIA SOCIETARIA - Le linee guida del Tribunale di Milano - Sezione specializzata in materia di impresa

La **sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano** ha predisposto, a seguito di riunioni dei magistrati della Sezione con il Conservatore del registro delle imprese di Milano e con rappresentanti designati dal Consiglio notarile di Milano, dall'Ordine degli avvocati di Milano e dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano, le “**Linee guida per i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria**”.

Il documento raccoglie gli orientamenti della Sezione specializzata impresa del Tribunale di Milano su questioni ricorrenti e intende fornire un contributo alla conoscibilità dei precedenti in una materia nella quale i provvedimenti editi non sono numerosi, così da individuare una prassi condivisa da applicare a tutte le società di capitali che hanno sede nel distretto della Corte di Appello di Milano ed a tutte le società di persone che hanno sede nel circondario del Tribunale di Milano.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento clicca qui.](#)

11. CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Possibile ordinare la cancellazione di tale Iscrizione se il bilancio di liquidazione depositato non risulta veritiero

E' ammissibile, ex art. 2191 Codice civile, la cancellazione di iscrizione relativa alla cancellazione di società dal Registro delle imprese in tutti i casi nei quali difettino i presupposti di legge per tale iscrizione e, in particolare, difetti il deposito di bilancio finale di liquidazione riconducibile allo schema legale tipico di documento contabile che dia conto degli esiti liquidatori, come previsto dall'art.- 2492 C.C.

E' quanto ha disposto il Giudice del Registro del Tribunale di Milano, con il **provvedimento n. 154 del 28 novembre 2018**, ritenendo ammissibile la “**cancellazione della cancellazione**” di una società dal Registro delle Imprese poiché il relativo bilancio finale di liquidazione **non era veritiero**, non risultando in esso rappresentati i crediti sociali derivanti da un contratto di cessione dell'azienda della società pure iscritto presso il Registro delle Imprese.

Con questo provvedimento, il Giudice del Registro del Tribunale di Milano ha accolto il ricorso di alcuni creditori di una società a responsabilità limitata di cui era stata precedentemente iscritta la cancellazione dal Registro delle imprese su richiesta del liquidatore.

I ricorrenti avevano, infatti, dimostrato che il bilancio finale di liquidazione **non riportava alcuna indicazione di un consistente credito che la società avrebbe ancora dovuto incassare per una cessione di azienda**.

Ritenendo che la verifica della veridicità del bilancio finale di liquidazione rientri nell'ambito del controllo “qualificatorio” assegnato al Giudice del registro, il Tribunale di Milano **ha accolto il ricorso e ordinato la cancellazione dell'iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese**.

In particolare, il Tribunale di Milano – richiamando le precedenti decisioni conformi del Giudice del registro di Milano del 1° agosto 2011 e del 31 dicembre 2013 e del Tribunale di Milano del 22 novembre 2013, nonché la parte motiva della sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 9 aprile 2010 n. 8426 – ha giudicato che la cancellazione della cancellazione di una società dal Registro delle Imprese **non è contrastante** con la disciplina sancita dall'art. 2495, secondo comma, C.C., che legittima i creditori sociali insoddisfatti a far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento del Giudice del Registro del Tribunale di Milano clicca qui.](#)

12. CONCESSIONI DEMANIALI - Durata delle concessioni di competenza dello Stato - Illegittima l'estensione della durata trentennale prevista da una legge regionale - Sentenza della Corte Costituzionale

Con la **sentenza del 1° dicembre 2019, n. 1/2019**, la Corte Costituzionale dichiara **illegittima l'estensione della durata della concessione di trenta anni alle concessioni di beni demaniali marittimi**, attualmente vigenti, con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura e attività produttive a essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, **disposta dalla legge delle Regione Liguria n. 26/2017**.

Secondo la Corte, **la tutela dell'affidamento degli operatori balneari è di competenza dello Stato**, che assicura l'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

La sentenza in questione è stata emanata a seguito del fatto che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha proposto, questione di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 2, e 4, comma 1, della **legge della Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26** (*Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative*), denunciandone il contrasto con l'art. 117, commi primo e secondo, lettera e), della Costituzione nella parte in cui stabilisce che alle **«concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico ricreative è riconosciuta l'estensione della durata della concessione di trenta anni dalla data di entrata in vigore della presente legge»**.

Secondo la Corte la tutela dell'affidamento degli operatori balneari riguarda una **«sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti della tutela dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni»**, per la ragione che la tutela di tale affidamento incide sui **«criteri e le modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo»**, i quali **«devono essere stabiliti nell'osservanza dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale in forza dell'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.»**.

Per tale motivo la Corte **dichiara l'illegittimità costituzionale** dell'art. 2, commi 1, 2 e 3, e dell'art. 4, comma 1, della legge Regione Liguria 10 novembre 2017, n. 26 (*Disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative*).

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 1/2019 clicca qui.](#)

13. GESTIONE SEPARATA INPS - Contribuzione dovuta anche dai professionisti che non versano il contributo soggettivo - Nuovo intervento risolutivo della Corte di Cassazione

Sono **obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata INPS** (L. n. 335/1995), e versare quindi la relativa contribuzione alla cassa dell'Istituto previdenziale, anche quei professionisti che – pur essendo tenuti ad iscriversi all'Albo di categoria – **non versano il corrispondente contributo soggettivo alla Cassa previdenziale di appartenenza**.

Stiamo parlando, ad esempio, di ingegneri, architetti e avvocati che, nell'esercitare la propria attività professionale, versano alle rispettive casse previdenziali, senza obbligo di iscrizione, **esclusivamente un contributo integrativo** in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (con il **pagamento di un contributo soggettivo**

Ciò ha prodotto negli ultimi anni numerose controversie tra l'INPS e le varie categorie di professionisti. Ultimo intervento della giurisprudenza, che sembra chiarire definitivamente la posizione tra la pubblica amministrazione ed i professionisti, sono le **sentenze della Corte di Cassazione n. 32167/2018, depositata il 12 dicembre 2018; n. 32506/2018 e n. 32508/2018, entrambe depositate il 14 dicembre 2018**. La prima relativa agli avvocati non iscritti alla Cassa di previdenza forense, la seconda e la terza i dottori commercialisti, iscritti all'Albo professionale ma non alla Cassa dei dottori commercialisti.

Esiste, dunque, una **questione di fondo**, comune alle singole tipologie professionali nei cui confronti l'INPS ha fatto valere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata la cui soluzione impone, da un lato la verifica dell'ambito di concreta, attuale, operatività di tale Gestione e, quindi, l'individuazione della sua funzione all'interno del sistema della previdenza; dall'altro, il confronto del risultato di tale verifica con l'ambito di concreta operatività della gestione affidata dalla legge alle apposite casse professionali, in ragione del disposto del D.Lgs. n. 509 del 1994 o del D.Lgs. n. 103 del 1996.

Per risolvere una diatriba che dura da decenni i Giudici della Suprema Corte – nella sentenza n. 32508/2018 - prendono il via dalle motivazioni per cui è nata la Gestione Separata INPS, e lo fanno

richiamando la sentenza 3240/2010 a Sezioni Unite, che in materia continua ad esprimere principi del tutto condivisibili.

Tale sentenza precisa che la Gestione Separata INPS serve non solo a lavoratori che non ne erano prima beneficiari, ma anche a specifiche attività escluse in precedenza, anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano "coperti" dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione.

La regola generale è, quindi, che **all'espletamento di duplice attività lavorativa**, quando per entrambe si prevede la tutela assicurativa, **deve corrispondere la duplicità di iscrizione** e non si ha, peraltro, duplicazione di contribuzione, perché a ciascuna fa capo un'attività diversa. Inoltre ciascuna delle obbligazioni contributive viene parametrata sulla base dei compensi rispettivamente percepiti, che non si cumulano, ma restano distinti e sottoposti alla rispettiva aliquota di prelievo.

La Gestione separata nasce con la L. n. 335/1995 (c.d. "Riforma Dini"), avente l'obiettivo di assicurare una tutela previdenziale a tutte quelle categorie di lavoratori fino ad allora escluse, scoperte dal punto di vista previdenziale, e dunque con il rischio di non percepire alcun trattamento previdenziale alla pensione. In particolare, **l'art. 2, comma 26 della legge n. 335 del 1995** dispone - a decorrere dal 1° gennaio 1996 - l'iscrizione alla Gestione Separata:

- di tutte le categorie residuali di liberi professionisti, per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale; nella fattispecie devono, quindi, essere ricompresi anche i professionisti con cassa previdenziale, nel caso in cui, ai sensi del suo regolamento, l'attività non sia iscrivibile;
- della quasi totalità delle forme di collaborazione coordinata e continuativa, che fino ad allora non avevano mai beneficiato di alcuna disciplina specifica, né giuridica, né previdenziale;
- . della categoria dei venditori a domicilio, ex art. 36, L. 426/71.

Con successive disposizioni di legge, attraverso un'opera di costante ampliamento delle categorie di lavoratori tenute a detta iscrizione, sono stati assicurati alla Gestione anche **altri lavoratori**, quali: *spedizionieri doganali non dipendenti; beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; amministratori locali; associati in partecipazione; medici con contratto di formazione specialistica.*

Tale complessivo ed articolato quadro normativo – si legge ancora nella sentenza n. 32506 – **"induce a ritenere che la copertura previdenziale realizzata attraverso la istituzione della Gestione separata non è limitata alla protezione nominativa di singole figure di lavoratori autonomi rimaste prive di tutela assicurativa ed emergenti, via via, a seconda delle evoluzioni del sistema economico e produttivo, ma ha assunto una funzione di chiusura del sistema che si rivolge alle aree soggettive ed oggettive non coperte da altre forme di assicurazione obbligatoria e che risponde all'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori (art. 35 Cost.), rispetto agli eventi indicati nell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, nei modi indicati dal comma quarto dello stesso articolo 38 della Costituzione"**.

Dopo aver esaminato la portata dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, è necessario – secondo la Corte – esaminare anche il disposto dell'**art. 18, comma 12, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito dalla legge n. 111 del 15 luglio del 2011**, che, esplicitando l'intento di voler chiarire quali liberi professionisti siano tenuti alla iscrizione alla gestione separata, dispone che il comma 26 del citato art. 2 della legge n. 335 del 1995 va inteso nel senso che **"i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata INPS sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato alla iscrizione ad appositi albi professionali ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11 in base ai rispettivi ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11"**.

Inoltre, affinché scatti l'iscrizione alla Gestione Separata INPS, e quindi la conseguente obbligazione contributiva, è sufficiente:

a) **La mera percezione di un reddito**. La caratteristica della norma, che si evince dal testo, è l'aver assoggettato ad assicurazione non più determinate categorie di lavoratori ma **due tipi di reddito da lavoro autonomo**: quelli di cui all'art. 49, comma 1, del TUIR che derivano dall'esercizio, abituale ancorché non esclusivo, di arti e professioni, e quelli di cui al secondo comma dello stesso articolo, derivanti dagli uffici di amministratore e sindaco di società e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) **La compatibilità dell'iscrizione di un lavoratore a due gestioni previdenziali**. Infatti, l'art. 59, comma 16, della L. n. 449/1997 prevede un'aliquota specifica della Gestione separata per chi è già iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria.

In definitiva, il professionista che svolge una duplice attività lavorativa è tenuto automaticamente anche alla **duplice iscrizione**.

L'obbligo (ex art. 2, comma 26, L. n. 335 del 1995) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a **chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale** (anche se non esclusivo), **ma anche occasionale** (entro il limite monetario indicato nell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 269 del 2003)

di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altra diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione. Tale obbligo **viene meno** solo se il reddito prodotto dall'attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 32506/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 32508/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 32167/2018 clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) L'**INAIL**, con **circolare del 28 dicembre 2018, n. 53**, comunica che il **D.M. 12 dicembre 2018** del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella GU n. 291 del 15 dicembre 2018, ha fissato allo **0,8%** in ragione d'anno il saggio degli interessi legali, con **decorrenza dal 1° gennaio 2019**.

Detto tasso costituisce anche la **misura di riduzione massima delle sanzioni civili** prevista dall'art. 116, commi 15, 16 e 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come illustrato con circolari Inail 27 luglio 2001, n. 56 e 19 dicembre 2003, n. 73.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 53/2018 clicca qui.](#)

2) Con il **Decreto del Ministero della giustizia del 27 dicembre 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2018, sono stati aggiornati gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della strada.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni è stata aggiornata in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nei due anni precedenti, accertata dall'ISTAT nel **2,2%**.

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 27 dicembre 2018 clicca qui.](#)

3) Con la **circolare n. 1/2019** la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro esamina in dettaglio i **due titoli** che compongono la **legge 17 dicembre 2018, n. 136**, di conversione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 (noto come "**Decreto fiscale**"), in vigore dal 19 dicembre 2018.

Il **primo titolo**, composto da tre specifici capi, è finalizzato al miglioramento dei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria, nonché al potenziamento dei processi di analisi del rischio e controllo preventivo dei fenomeni evasivi per consentire all'Agenzia delle Entrate di intervenire in fase pre-dichiarativa, con strumenti che diano impulso alla compliance, e di proseguire la spinta alla digitalizzazione del Paese.

Il **secondo titolo** della Legge, rubricato "**Disposizioni finanziarie urgenti**", introduce novità sulla promozione delle politiche per la famiglia, il contrasto del caporalato, la CIGS e la mobilità in deroga oltre ad alcune modifiche al c.d. Codice del Terzo settore.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare n. 1/2018 clicca qui.](#)

4) La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, in una **scheda di sintesi contenuta nell'approfondimento del 2 gennaio 2019**, riassume tutte le principali misure in materia di **lavoro e fisco** contenute nella **Legge 30 dicembre 2018, n.145** (Legge di bilancio 2019), pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.302 del 31 dicembre 2018 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2019.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dell'approfondimento clicca qui.](#)

5) Con il **Decreto del Ministero dell'interno 21 dicembre 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019, sono stati aggiornati i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali. Il decreto stabilisce un aumento dei compensi **del 20,3%** per il tasso d'inflazione e distingue gli enti locali in due fasce di popolazione, esclusivamente ai fini dell'incremento **dell'ulteriore 30%**, e precisamente:

- gli enti locali con popolazione **inferiore a 5.000 abitanti**, per i quali si applica esclusivamente l'aumento del tasso d'inflazione;
- gli enti locali con popolazione **superiore a 5.000 abitanti**, per i quali si applica anche l'ulteriore incremento del 30%.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA *I provvedimenti scelti per voi* (DAL 3 AL 12 GENNAIO 2019)

1) Ministero dell'interno - Decreto 21 dicembre 2018: Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti locali. (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Garante per la protezione dei dati personali – Delibera 29 novembre 2018: Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. (Delibera n. 491). (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) ISTAT – Comunicato - Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di novembre 2018, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 28 dicembre 2018: Modifiche al decreto 17 giugno 2014, concernente le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo su fatture elettroniche. (Gazzetta Ufficiale n. 5 del 7 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dello sviluppo economico - COMUNICATO - Pubblicazione delle nuove tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 8 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.](#)

6) Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146: Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (Gazzetta Ufficiale n. 7 del 9 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 3 AL 12 GENNAIO 2019)

1) Regolamento (UE) 2019/5 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 dicembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 726/2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, il regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico e la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 4 del 7 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)

2) Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 4 del 7 gennaio 2019).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)